

<b>Data:</b>	Sandigliano , 20 Luglio 2024	<b>Documento n. :</b>	2.3
<b>Oggetto:</b>	Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi	<b>Ora:</b>	02.00
<b>Da</b>	Commissari Sportivi		
<b>A</b>	Concorrente n. 101 Motta Luciano Lic. n. 482084 e Tutti i Concorrenti		

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto la segnalazione della Direzione Gara ed il rapporto del Commissario di percorso in servizio Postazione n. 7 (Intermedio 1), convocato ed ascoltato il Concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N. – Condufftori:** # 101 - Motta Luciano, Steffani Roberta.

**Concorrente:** Motta Luciano

**Sessione:** PS 2 "Città di Biella"

**Fatto:** La Direzione di Gara segnala che la vettura n. 101, mentre percorreva la PS2 "Città di Biella", impattava con la protezione laterale all'altezza della Postazione n. 7 (Intermedio 1).  
In tale occasione l'equipaggio tramite il dispositivo Traking, presente a bordo della vettura, inviava le seguenti informazioni: OK → OK ROAD BLOCKED. Quest'ultima informazione veniva inviata nonostante che il percorso di gara non fosse completamente ostruito.

**Violazione:** punto 6.5.1 (Servizio di Localizzazione nei Rally) della N.G. Rally 2024.

**Visti gli articoli di riferimento:** Art. 210.3 III) lettera b) RSN 2024 (Poteri dei Commissari Sportivi).  
Art. 216BIS lettera b) e c) "Sanzioni Applicabili nel corso della manifestazione – "Ammende" del RSN 2024.  
Art. 228 "Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi" del RSN 2024.

**Decisione:** Ammenda di € 260,00 al Concorrente n. 101 Motta Luciano.

Ai sensi dell'art. 216 BIS lettera C) del Regolamento Sportivo Nazionale 2024, l'ammenda deve essere pagata entro l'ora che segue la notifica della presente decisione. Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, la licenza del Concorrente / Conduffttore è automaticamente sospesa fino al momento in cui l'ammenda viene pagata.

**Motivazione:** Convocato il concorrente presso la direzione gara alle 01.30 del giorno 20.07.2024, di cui ne è stata accertato l'identità personale, in merito ai fatti contestati ha dichiarato di aver premuto il pulsanti del Tracking in quanto la sede stradale era parzialmente ostruita.  
I Commissari Sportivi, in merito all'utilizzo dei dispositivi Tracking, ribadiscono che i condufftori devono seguire le istruzioni descritte nel punto 6.5.1 (Servizio di Localizzazione nei Rally) della N.G. Rally 2024, nonché nella Guida Utente Be Traced; indicazioni ribadite, fra l'altro, anche in occasione Briefing con i partecipanti svoltosi il giorno 19.07.2024 alle ore 15.00 presso l'Agorà Palace Hotel di Biella.  
Nel caso specifico l'equipaggio n. 101, dopo l'arresto della vettura a seguito dell'incidente, inviava tramite il dispositivo Traking le seguenti informazioni: OK → OK ROAD BLOCKED.  
In merito la Direzione Gara segnalava che, nonostante la segnalazione di "strada bloccata", le vetture successive entrate in Prova (es. 102, 103, 104) nel punto interessato dall'incidente superavano e proseguivano regolarmente la gara senza arrestarsi. A supporto di ciò è stato possibile visionare anche delle immagini inviate dal Commissario di Percorso in servizio sulla Postazione 7 (Intermedio 1), dalle quali si evince che la vettura n. 101, a seguito dell'incidente occupava la parzialmente la sede stradale.

In tal caso i Commissari Sportivi ritengono che non appare corretta la segnalazione inviata dall'equipaggio interessato, in quanto come previsto dal punto 6.5.1 della N.G. Rally 2024, l'informazione "OK ROAD BLOCKED / OK STRADA BLOCCATA segnala che l'equipaggio sta bene e la strada è bloccata completamente (quindi vi sono impedimenti sul percorso che non permettono all'equipaggio di continuare e/o la vettura dell'equipaggio è ferma sulla sede stradale interessata dalla competizione impedendo il transito alle vetture seguenti)".

L'equipaggio coinvolto nell'incidente aveva comunque la possibilità di variare le informazioni inviate, premendo il tasto "RIMUOVI STATO", il quale avrebbe annullato la precedente comunicazione che la PS era totalmente ostruita, ma tale procedura di annullamento non veniva osservata dai conduttori della vettura n. 101.

I Commissari Sportivi concludono quindi, in relazione alla violazione del punto 6.5.1 (Servizio di Localizzazione nei Rally) della N.G. Rally 2024, nel ritenere appropriata l'applicazione della sanzione di cui sopra.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi



Firenze Luigi Pivetta

Alessandro Regolo

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi:

Data: 20 Luglio 2024

Ora: 02:17

Firma:

Esposto alle: ... h 02:20